



**GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE OPERATIVA
DEL CENTRO DI SMISTAMENTO MERCI DELLA MARSICA
UBICATO NEL COMUNE DI AVEZZANO (AQ)
*(ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)***

CAPITOLATO SPECIALE

CIG 77835157C4



Sommario

| | |
|---|----|
| Articolo 1 – Premessa | 3 |
| Articolo 2 - Oggetto della concessione | 3 |
| Articolo 3 - Durata della concessione | 4 |
| Articolo 4 – Soggetti ammessi alla gara..... | 5 |
| Articolo 5 - Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e tecnica. | 5 |
| Articolo 6 - Subappalto e avvalimento | 6 |
| Articolo 7 – Canone..... | 6 |
| Articolo 8 – Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa | 8 |
| Articolo 9 – Valore stimato della Concessione e Importo a base di gara | 11 |
| Articolo 10 - Modalità di svolgimento della gestione | 13 |
| Articolo 11 - Oneri di manutenzione | 13 |
| Articolo 12 - Oneri ambientali..... | 14 |
| Articolo 13 - Polizza assicurativa sulla gestione | 14 |
| Articolo 14 - Caratteristiche dei beni immobili concessi..... | 15 |
| Articolo 15 - Disponibilità dei beni immobili | 15 |
| Articolo 16 - Provvedimenti in materia di personale | 16 |
| Articolo 17 - Esecuzione di lavori | 16 |
| Articolo 18 - Forniture di beni e servizi..... | 17 |
| Articolo 19 - Attività di vigilanza sulla gestione..... | 17 |
| Articolo 20 - Responsabilità del Concessionario | 18 |
| Articolo 21 - Reciproci obblighi di collaborazione | 18 |
| Articolo 22 - Sicurezza..... | 18 |
| Articolo 23 - Garanzie richieste..... | 19 |
| Articolo 24 - Penali | 20 |
| Articolo 25 – Risoluzione anticipata del contratto | 21 |
| Articolo 26 – Modalità di svolgimento del sopralluogo | 22 |
| Articolo 27 – Riservatezza..... | 23 |
| Articolo 28 – Rinvio..... | 23 |
| Articolo 29 – Foro Competente | 23 |



Articolo 1 – Premessa

La Regione Abruzzo in esecuzione della Legge Regionale n.32 del 25/5/2017, pubblicata sul BURA n. 66 speciale del 7/6/2017, recante “*Integrazioni e modifiche alla Legge Regionale n.28 del 29 novembre 2002 (Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale)*” intende procedere all’affidamento in concessione della gestione operativa del Centro Smistamento Merci ubicato nel Comune di Avezzano (AQ), di seguito per brevità “CSMM”, con l’obiettivo di promuovere e di sviluppare traffici intermodali e ferroviari convenzionali in entrata e uscita dal centro medesimo a vantaggio del tessuto produttivo regionale.

Il presente appalto è regolato dal decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dalle disposizioni richiamate nel presente Capitolato, nonché da tutte le vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti alle procedure ad evidenza pubblica e allo specifico settore oggetto della presente gara.

Il presente Capitolato ha lo scopo di illustrare gli obblighi posti a carico del Concessionario per la gestione del CSMM da intendersi come “prestazione minima richiesta” e che, pertanto, non esimono il Concessionario dall’obbligo ulteriore di tener conto e rispettare tutte le normative regionali, nazionali ed internazionali applicabili al caso di specie, nonché dall’adeguare la propria organizzazione di impresa e la propria condotta ai migliori standard professionali di riferimento, in particolare sotto l’aspetto della qualità tecnica e tecnologica delle prestazioni da erogare in dipendenza della Concessione. Qualora si dovessero rendere necessari interventi di modifica alle strutture e/o agli impianti e/o aggiunte onerose, necessarie all’adeguamento a normative emanate dagli Enti competenti, o per qualsiasi altro motivo non imputabile al Concedente, ovvero qualsivoglia attività necessaria per la corretta applicazione delle normative stesse, l’onere sarà a totale carico del Concessionario previa autorizzazione della Regione Abruzzo in qualità di Concedente.

Articolo 2 - Oggetto della concessione

Oggetto della gara è l’affidamento in concessione della gestione operativa del CSMM, che si estende su una superficie di circa 450.000 m², come da planimetria allegata al presente Capitolato, sulla quale si trovano i seguenti immobili e impianti principali:

- a) una palazzina direzionale (destinata ad uffici) di superficie pari a circa 1000 m²;
- b) sei capannoni prefabbricati “gomma-gomma” ognuno di superficie pari a 2200 m² di cui uno dotato di n. 3 celle frigorifere (con temperature di esercizio fino a – 26°C) per lo stoccaggio di merci deperibili;
- c) quattro capannoni prefabbricati “gomma-ferro”, ognuno di superficie pari a 1700 m² serviti da un binario ferroviario;
- d) locale rimessa locomotore;
- e) piazzali, viabilità interna di collegamento e parcheggi;



- f) impianti vari (impianto di illuminazione esterna, cabina di trasformazione, centrale di pompaggio antincendio con annessa vasca di accumulo, centrale termica e idrica e impianti ausiliari).

L'interporto è dotato di raccordo ferroviario con fascio binari operativi di presa e consegna (modulo 500 m) connesso alla rete ferroviaria nazionale. E' presente, inoltre, un impianto per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici installato sul capannone n. 2 gomma-gomma con potenza nominale di 4000 W.

La presente descrizione è da intendersi di massima e non esaustiva. Per ogni eventuale dettaglio tecnico o approfondimento si rinvia all'esame della documentazione di progetto, certificati di conformità degli impianti nonché certificato di collaudo presso il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della Regione Abruzzo.

La gara per l'affidamento della concessione è costituita da un lotto unico in quanto la gestione unitaria dell'infrastruttura logistica favorisce la realizzazione di economie di scopo e di scala, anche in termini di servizi comuni.

Il rischio operativo legato alla gestione del CSMM è interamente in capo al Concessionario in quanto gli unici ricavi del Concessionario provengono dai proventi derivanti dai servizi resi al mercato connessi alla gestione del centro logistico.

Articolo 3 - Durata della concessione

La Concessione ha durata complessiva di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla sottoscrizione Contratto di Concessione finalizzato alla gestione del CSMM.

Alla scadenza della durata della Concessione ovvero, in caso di revoca o risoluzione della Convenzione, all'atto della revoca o della risoluzione, i beni immobili affidati al Concessionario e i relativi impianti fissi e accessori e quant'altro ancora realizzato, costruito o installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza del presente atto, diverranno de jure di proprietà del Concedente senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in capo al Concessionario e passeranno nella disponibilità del Concedente senza bisogno di formalità alcuna. Si intendono esclusi dal trasferimento di proprietà di cui al precedente comma e, quindi, di proprietà del Concessionario, le apparecchiature non infisse come gli arredi, gli addobbi, gli utensili, le scorte e le apparecchiature proprie del Concessionario.

Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

Nelle more dell'individuazione di un nuovo Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità delle attività in esercizio nell'Infrastruttura alle medesime condizioni previste dal Contratto, la Concessione può essere prorogata su richiesta del Concessionario, se accolta con provvedimento espresso dall'Amministrazione aggiudicatrice, a condizione che lo stesso non abbia effettuato violazioni agli obblighi assunti con il Contratto stesso.



Articolo 4 – Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti per legge, costituiti da:

- I. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative), b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del Codice.
- II. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45, comma 2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In particolare il concorrente, in relazione al suo stato giuridico, come individuato dall'art. 45 del codice, deve caricare sulla piattaforma telematica individuata per lo svolgimento della gara la documentazione di cui al presente Capitolato, al Disciplinare e a tutti gli atti di gara.

Articolo 5 - Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e tecnica del concorrente.

5.1 Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- 1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza (mezzi di prova: all. XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

5.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 83, comma 1 lettera b) e comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- 1) possesso di adeguata capacità economico finanziaria, da comprovarsi mediante apposita referenza bancaria costituita da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E. (mezzi di prova: All. XVII – Parte I – Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- 2) aver conseguito, in ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, un fatturato globale annuo non inferiore a 2 volte il valore del canone di concessione di cui all'art.7 del presente Capitolato (mezzi di prova: All. XVII – Parte I – Lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

I requisiti di cui all'art. 5.1 punto 1) e all'art. 5.2 punto 1) devono essere posseduti:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande;



b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto. L'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale è resa mediante l'utilizzo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016, e dovranno essere documentati ai sensi dell'art. 85 del Codice.

Articolo 6 - Subappalto e avvalimento

6.1 Subappalto

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura in materia di subappalto si applica l'art. 174 del Codice. I Concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare ai terzi, indicando una terna di nominativi di subappaltatori, secondo le modalità indicate nel suddetto articolo. Non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

6.2 Avvalimento

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concorrente può fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice. Si precisa che ai sensi del sopra citato articolo, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente e che partecipino alla gara sia impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 7 – Canone

Il Concessionario è obbligato a corrispondere al Concedente il Canone concessorio con cadenza semestrale anticipata decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della gestione del CSMM.

Il Canone concessorio annuo si compone di una quota fissa e una quota variabile, quest'ultima oggetto di valutazione in sede di offerta.

La **quota fissa** annua è pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00), oltre IVA se dovuta ai sensi di legge, cioè pari, a meno di un arrotondamento, al valore medio della perdita di valore economico del compendio immobiliare calcolato su tutta la vita utile dello stesso fissata in 50 anni.



Tale valore viene determinato con la metodologia di calcolo del deprezzamento, ossia con il metodo di stima che calcola la progressiva perdita di valore economico in termini reali di una costruzione, di un fabbricato o di un'opera edile in seguito al deperimento fisico, all'obsolescenza funzionale e all'obsolescenza esterna.

Per il calcolo della diminuzione del suddetto valore economico del bene viene utilizzata la formula proposta dall'Unione Europea degli Esperti Contabili (U.E.E.C.) di seguito riportata:

Per il calcolo del valore deprezzato di un fabbricato, dove si tiene conto sia della vetustà fisica che dell'obsolescenza funzionale ci si potrà riferire alla formula seguente: $V_d = C_c - \bar{k}_1 \cdot C_c - \bar{k}_2 \cdot C_c = C_c \cdot [1 - (\bar{k}_1 + \bar{k}_2)]$

con $\bar{k}_1 = 0,65 \cdot \frac{k_1}{100}$ vetustà fisica assunta sul 65% dei componenti del fabbricato, con deperimento irreversibile: $k_1 = \left\{ \frac{\left(\frac{n}{N_1} \cdot 100 + 20 \right)^2}{140} - 2,86 \right\}$, con $N_1 = 100$

$\bar{k}_2 = 0,35 \cdot \frac{k_2}{100}$ obsolescenza funzionale assunta sul 35% dei componenti del fabbricato, con deperimento reversibile: $k_2 = \left\{ \frac{\left(\frac{n}{N_2} \cdot 100 + 20 \right)^2}{140} - 2,86 \right\}$, con $N_2 = 50$

| Anno ultimo Collaudo: 2016 | |
|----------------------------|-----------------|
| C_c | € 33.582.075,27 |
| k_1 | 34,17 |
| k_2 | 106,97 |
| n | 52,00 |
| N_1 | 100,00 |
| N_2 | 50,00 |
| \bar{k}_1 | 0,22 |
| \bar{k}_2 | 0,37 |
| V_d | € 13.550.847,12 |

Il valore medio della perdita di valore economico del compendio immobiliare calcolato su tutta la vita utile dello stesso fissata in 50 anni, è calcolato con la seguente formula:

$$C = (C_c - V_d) / V_u = € 400.624,56$$

dove:

C_c è il costo di costruzione di € 33.582.075,27;

V_d è il valore residuo dell'immobile al termine della vita utile ottenuto dalle formule di deprezzamento sopraindicate di € 13.550.847,12;

V_u è la vita utile dell'immobile fissata in anni 50.



La quota fissa del canone, come sopra indicato, è soggetto a rivalutazione annuale in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, non comprende i costi delle utenze e ogni altro costo relativo a spese di gestione che restano comunque ad esclusivo carico del Concessionario. Le modalità di pagamento del canone saranno regolamentate nel Contratto di concessione.

Per il primo anno di concessione, la quota fissa del Canone sarà corrisposta in misura pari al 50% dell'importo indicato, e cioè pari a € 200.000,00 (duecentomila/00), oltre IVA se dovuta ai sensi di legge, al fine di considerare un periodo transitorio, pari ad un anno, necessario ad attivare le iniziative strategiche da parte del gestore per lo sviluppo delle attività di gestione del polo logistico.

La **quota variabile**, da corrispondere annualmente alla Regione con rata posticipata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, è pari all'importo corrispondente alla percentuale, offerta in sede di gara dal candidato per l'offerta economica, del fatturato effettivamente prodotto nel precedente anno di esercizio, a seguito delle attività di cui alla presente concessione, oltre IVA se dovuta ai sensi di legge. Il Concessionario deve comunicare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica il valore del fatturato prodotto. La Regione, a seguito di tale comunicazione, si riserva un periodo di 30 giorni per chiedere eventuali chiarimenti e/o approfondimenti e verifiche del caso al fine di emettere la fattura per l'incameramento del canone.

Il Canone, sia nella quota fissa che in quella variabile, deve essere pagato dietro emissione di fattura secondo le modalità di legge. Ogni ritardo nel pagamento dei canoni del concessionario comporterà a suo carico l'applicazione di un interesse di mora secondo i tassi ex d.lgs. n. 231/2002.

Articolo 8 – Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

La procedura di gara sarà svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 95 e 173 e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a elementi di natura tecnico-qualitativa ed economico-finanziaria e, pertanto, i 100 punti complessivi saranno valutati nelle seguenti proporzioni:

| <i>CRITERIO</i> | <i>Punteggio massimo assegnabile</i> |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <i>Offerta Tecnica</i> | 75 |
| <i>Offerta Economica</i> | 25 |
| TOTALE | 100 |

Essendo il bando finalizzato alla massimizzazione del ritorno economico sul territorio regionale, le caratteristiche tecniche dell'offerta e quindi la qualità dell'offerta è preponderante rispetto al criterio fondato sull'economicità.



Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, è richiesta all'offerente, **pena l'esclusione**, la redazione di una *"Relazione tecnico-operativa sulla gestione del Centro Smistamento Merci della Marsica di Avezzano"*, dalla quale emerga la descrizione delle caratteristiche tecnico-economiche offerte, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, in rispondenza ai criteri di valutazione elencati nella tabella che segue e afferenti alla specifica attività di gestione dell'interporto. Il punteggio dell'offerta tecnica sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA (75 punti): la Commissione Giudicatrice provvederà ad esaminare l'offerta tecnica, ad attribuire i punteggi in base all'analisi della proposta progettuale offerta, fino ad un massimo di 75 punti, secondo la suddivisione sotto riportata:

| A | Offerta tecnica | Punti |
|--|---|-----------|
| <i>A1-AREA strutturale, infrastrutturale e impiantistica</i> | | |
| A1.1- | Allestimento di zone specifiche per il ristoro, il riposo e il comfort degli autisti nelle ore di sosta (già presenti presso la palazzina "Servizi"). | 2 |
| A1.2- | Ampliamento dell'impianto fotovoltaico esistente (4000W) per la produzione di energia elettrica (totale 18 punti) così ripartiti: | |
| | aumento da 4.000 W a 40.000 W | 6 |
| | da 41.000 W a 80.000 W | 6 |
| | oltre 81.000 W | 6 |
| A1.3- | Installazione di sistema di controllo da remoto delle aree (sistema elettronico di controllo accessi con trace & tracking delle targhe/videosorveglianza digitalizzata/gestione apertura-chiusura varchi/ecc.) in grado di assicurare un presidio h24, 7 giorni su 7. | 10 |
| A1.4- | Certificazione del sistema di controllo di cui al precedente punto A1.3 ai sensi della Norma CEI EN 60839-11-1:2014; | 5 |
| <i>Totale punti area A1</i> | | <i>35</i> |
| <i>A2 – AREA Qualità del Servizio</i> | | |
| A2.1- | Organizzazione in possesso della Certificazione del sistema di Qualità secondo lo standard ISO 9001:2015; | 3 |
| A2.2- | Organizzazione in possesso della Certificazione del sistema di Gestione Ambientale secondo lo standard ISO 14001:2015; | 3 |
| A2.3- | Organizzazione in possesso della Certificazione del Sistema di gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori secondo lo standard ISO 45001:2018 (ex OHSAS 18001:2008); | 4 |
| <i>Totale punti area A2</i> | | <i>10</i> |



A3 – AREA Gestione Risorse Umane

A3.0 - Numero minimo di unità lavorative assunte nella Società di Gestione non inferiore a 4 entro 12 mesi dal verbale di consegna del CSMM;

A3.1 – per ogni addetto assunto in più rispetto al valore minimo di cui al precedente punto A3.0 entro 12 mesi dal verbale di consegna del CSMM; 2 punti/addetto

Totale punti area A3 10

A4 – AREA Offerta di trasporto

A4.1 – attivazione dei fasci di binari operativi (presa e consegna) mediante sottoscrizione contratto con RFI entro sei mesi dal verbale di consegna del CSMM. 20

A4.2 – non attivazione dei fasci di binari operativi (presa e consegna). 0

Totale punti area A4 20

Totale punti offerta tecnica (A) **75**

L’offerta tecnica deve ottenere, in sede di valutazione, un punteggio minimo non inferiore a 30 punti su 75 attribuibili, a pena di esclusione. Per le offerte valutate con un punteggio inferiore a 30 punti non si procederà all’apertura della busta dell’offerta economica.

Per quanto concerne il criterio A1.2, espresso all’interno *dell’A1-AREA strutturale, infrastrutturale e impiantistica*, si precisa che al termine della Concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare il polo logistico dotato di un impianto fotovoltaico (esistente ed eventualmente potenziato) funzionante, procedendo quindi alla sostituzione dei pannelli obsoleti o il cui rendimento sia inferiore al 30% di quello nominale. Per quanto attiene al criterio *A3 – AREA Gestione Risorse Umane*, il Concessionario dovrà assumere il personale indicato nell’offerta entro 12 mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna del CSMM.

OFFERTA ECONOMICA (25 punti): oggetto della valutazione economica è l’importo corrispondente alla percentuale, offerta a rialzo rispetto al valore minimo pari al 3%, del fatturato prodotto per tutta la durata della concessione (15 anni).

In sede di offerta, il Concorrente è obbligato a presentare, pena esclusione, un “Piano economico finanziario” (PEF) asseverato ai sensi di legge, quale elemento essenziale dell’offerta economica in quanto lo stesso presenta tutti i dati necessari e sufficienti alla valutazione dell’offerta economica e della congruità della percentuale offerta per il calcolo della quota variabile del canone, come indicato nel paragrafo n. 7 del presente Capitolato.

Il punteggio dell’offerta economica sarà assegnato come segue:



| B | | Offerta economica |
|----------|--|--------------------------------|
| | <i>Descrizione dell'indicatore</i> | <i>Contributo al punteggio</i> |
| | Oggetto della valutazione economica sarà l'importo corrispondente alla percentuale, offerta a rialzo rispetto al valore minimo pari al 3%, del fatturato prodotto per tutta la durata della concessione (somma del fatturato prodotto per ogni anno di esercizio per gli anni di durata della concessione, come indicato nel PEF presentato dall'offerente); Il punteggio dell'offerta economica sarà assegnato come segue: $P \text{ (punteggio da attribuire)} = \frac{\text{importo dell'offerta da considerare}}{\text{importo della miglior offerta}} \times 25 \text{ (punteggio max attribuibile)}$ | max 25 punti |
| | <i>Totale punti offerta economica (B)</i> | 25 |
| | <i>Totale punti offerta tecnica + economica (A+B)</i> | 100 |

Il rialzo percentuale potrà essere espresso al massimo fino al secondo decimale, non saranno presi in considerazione i decimali oltre al secondo.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica.

A parità di punteggio sarà preferito l'offerente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità. In caso di offerte con uguale punteggio sia nel prezzo che nella qualità, si procederà al sorteggio in presenza di testimoni.

La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è comunque subordinata all'espletamento delle necessarie verifiche e all'ottenimento, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio.

Articolo 9 – Valore stimato della Concessione e Importo a base di gara

La determinazione del valore di concessione è effettuata unicamente ai fini di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché della quantificazione delle garanzie, in quanto la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i servizi resi al mercato in conseguenza della concessione. La stima di seguito riportata, pertanto, è puramente indicativa e predisposta unicamente per le finalità di cui sopra, fermo restando che il concessionario, al quale è in capo il rischio operativo legato alla gestione dei servizi in concessione, attuerà, in totale autonomia, la politica commerciale e di tariffe che riterrà opportuna e necessaria in base alle proprie valutazioni.



Il Valore della Concessione, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, dalla gestione dei servizi oggetto della concessione.

La Regione Abruzzo, al fine di stimare il valore della Concessione di cui trattasi, conformemente ai principi enucleati dal richiamato art. 167, procede all'individuazione del valore di concessione applicando i generali principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona amministrazione, secondo una valutazione di natura necessariamente presuntiva, considerato che non vi sono riferimenti pregressi disponibili trattandosi del primo affidamento in concessione.

Di conseguenza, la Regione ha stimato un prospetto economico sul periodo concessorio di 15 anni al fine di calcolare il valore complessivo del Contratto di concessione e fornire ai concorrenti uno schema di riferimento per elaborare il proprio Piano Economico-Finanziario e costituire la fidejussione prevista.

Il valore della concessione pari, al netto dell'IVA, a € 18.900.000,00, si calcola moltiplicando il fatturato annuo, ottenuto secondo le stime riportate nel prospetto seguente, per l'intera durata del Contratto (15 anni).

| ENTRATE | |
|---|-----------------------|
| Vendita dei servizi ¹ | € 360.000,00 |
| Rendita delle facilities (locazione fabbricati) | € 900.000,00 |
| FATTURATO | € 1.260.000,00 |
| USCITE | |
| Canone di concessione | |
| Quota fissa | € 400.000,00 |
| Quota variabile ² | € 37.800,00 |
| Canone RFI | € 120.000,00 |
| Costi del personale addetto ³ | € 140.000,00 |
| Spese generali ⁴ | € 104.670,00 |
| Costi di manutenzione ⁵ | € 135.000,00 |
| TOTALE USCITE | € 937.470,00 |
| Ammortamento | € 660.000,00 |
| EBIT/REDDITO OPERATIVO | € 982.530,00 |
| IMPOSTE (40%) | € 393.012,00 |
| UTILE NETTO | € 589.518,00 |

¹ La voce "Vendita dei servizi" è stimata pari a 3 volte il canone annuo presunto da versare a RFI per l'utilizzo dei binari operativi;

² La voce "Canone di concessione – quota variabile" è calcolata pari al valore minimo del 3% del fatturato".

³ La voce "Costi del personale addetto" tiene conto della presenza di personale amministrativo, commerciale e di gestione: il cui costo è stimato considerando l'impegno di n. 4 unità al costo medio di 2.500 euro/mese per 14 mensilità.

⁴ La voce "Spese generali" è stimata nella misura del 15% dei canoni e dei costi del personale.

⁵ La voce "Costi di manutenzione" è stimata nella misura del 0,3/euro/mq/anno.



Articolo 10 - Modalità di svolgimento della gestione

Il Concessionario dovrà garantire le attività di gestione connesse alla logistica quali la pianificazione, l'esecuzione e il controllo dei movimenti e del collocamento delle merci e le attività di supporto relative a tale movimento e collocamento all'interno di un sistema organizzato, prefiggendosi la massima interrelazione con il territorio contermine e garantendo l'accesso e la fruibilità di tutti gli utenti.

Tutte le attività connesse alla gestione del CSMM dovranno essere svolte direttamente dall'organizzazione del Concessionario e/o dai subappaltatori espressamente indicati in sede di offerta. Prima dell'avvio della gestione è fatto obbligo al Concessionario di verificare ogni adempimento prodromico e di rimuovere eventuali fattori ostativi all'avvio della gestione presso qualsiasi organo competente in base alla vigente normativa: pertanto, da parte del Concessionario, dovrà esservi la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano l'attività di gestione di un Interporto in senso lato, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle attività proprie della struttura specifica e della sua gestione.

In ogni caso il Concessionario è tenuto a predisporre una contabilità separata e specificamente riferita alla gestione del CSMM.

Il Concessionario non può utilizzare in via esclusiva le aree, gli immobili e gli impianti oggetto di concessione. Esso si obbliga ad organizzare il servizio di gestione del CSMM garantendone l'accessibilità e la fruibilità da parte di terzi e la funzionalità nell'intero arco dell'anno senza interruzioni, secondo le migliori modalità tecnico-organizzative e sulla scorta delle condizioni indicate in offerta.

Articolo 11 - Oneri di manutenzione

Durante il periodo di gestione, il Concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, anche in ottemperanza a normative sopravvenute, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, i rinnovi e i ripristini, anche parziali, di tutti i beni oggetto di concessione al fine di garantirne l'ottimale funzionamento e di riconsegnare al Concedente l'infrastruttura in condizioni ottimali di conservazione, manutenzione e funzionamento, salva l'ordinaria usura ed il normale deterioramento. In particolare dovranno essere eseguite tutti gli interventi di manutenzione indicati nel Piano di Manutenzione dell'infrastruttura e del Fascicolo dell'Opera, (Volume n. 5 "*Pianificazioni interventi di manutenzione*") secondo la cadenza temporale in esso indicato. Di tali interventi si dovrà tenere traccia in apposito registro.

L'adempimento di tali obblighi sarà verificato dalla struttura regionale di riferimento Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica per conto del Concedente, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

Il Dipartimento indicato, anche sulla scorta del Piano di Manutenzione dell'infrastruttura e del Fascicolo dell'Opera, (Volume n. 5 "*Pianificazioni interventi di manutenzione*"), consultabile presso gli uffici regionali del Dipartimento stesso, in caso di accertata mancata o carente manutenzione, potrà ordinare al Concessionario l'effettuazione degli interventi e/o rinnovi, entro un termine



perentorio. In ogni caso tre mesi prima della riconsegna degli impianti il Concessionario sarà tenuto ad eseguire una revisione generale e una accurata manutenzione degli impianti stessi. Ogni caso di ritardata, carente o mancata effettuazione delle attività manutentive e dei rinnovi comporterà grave inadempimento contrattuale con il conseguente inizio dell'istruttoria ai fini della comminazione delle penalità previste nel presente atto, ferma ed impregiudicata la facoltà del Concedente di far eseguire gli interventi reputati indispensabili a soggetti terzi in danno del Concessionario.

Articolo 12 - Oneri ambientali

Sono a carico esclusivo del Concessionario o di soggetti terzi dallo stesso individuati e comunicati al Concedente, a suo esclusivo onere e spese, il conferimento in apposito sito autorizzato di tutti i prodotti e/o rifiuti creati dallo stoccaggio, la movimentazione o il trasporto di merci e/o prodotti. Tale conferimento dovrà comunque avvenire secondo le vigenti disposizioni di legge con frequenza idonea ad evitare qualsiasi nocimento a immobili, cose o beni di terzi ovvero pregiudizio all'ambiente. Fanno carico esclusivamente al Concessionario, in particolare, i seguenti oneri:

- a. l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia ambientale e gli eventuali adempimenti prescritti in fase di esercizio (attività di monitoraggio e reporting ambientale, indagini e/o campionature, ecc.);
- b. l'accurata pulizia delle zone di lavoro e di transito sia interno che esterno, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e aree verdi interne al CSMM.

Articolo 13 - Polizza assicurativa sulla gestione

Il Concessionario risponde direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o a qualsiasi titolo, possa derivare all'Ente concedente o a terzi fruitori del servizio e non. Il Concessionario è obbligato a stipulare, con una Compagnia di primaria importanza e prima dell'inizio della gestione, una polizza assicurativa RCT che tenga indenne il Concessionario da tutti i rischi connessi, a qualsiasi titolo, alle attività di gestione, che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi ovvero a cose di proprietà di terzi nell'esecuzione delle attività e dei lavori svolti nel corso della gestione per i massimali indicati nella tabella di seguito riportata. Si precisa che nella nozione di soggetti terzi andrà ricompreso anche il Concedente e che la polizza in questione dovrà coprire i rischi definiti nella tabella per ulteriori cinque anni successivi alla cessazione della gestione (postuma):

| Copertura rischio | Massimale minimo | Data decorrenza |
|--|---------------------------|---|
| Rischi connessi, a qualsiasi titolo, dalle attività di gestione del CSMM | 5.000.000/00 per sinistro | Data di stipula del verbale di consegna finalizzato alla gestione dell'Infrastruttura |
| Responsabilità civile per danni a | Euro 2.500.000/00 per | Data di stipula del verbale di |



| | | |
|---|---|---|
| persone nell'esecuzione delle attività di gestione | persona | consegna finalizzato alla gestione dell'Infrastruttura |
| Responsabilità civile per danni a cose nell'esecuzione delle attività di gestione | Euro 2.500.000/00 per danni a cose ed animali | Data di stipula del verbale di consegna finalizzato alla gestione dell'Infrastruttura |

Il Concessionario è obbligato a stipulare, inoltre, una polizza RCO (a favore dei prestatori d'opera dipendenti del Concessionario) con un massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro con limite non inferiore a € 2.500.000 per persona. Il limite minimo di esposizione annua per tutte le garanzie contratte dovrà essere fissato in € 10.000.000,00. La mancata costituzione delle polizze previste dal presente articolo o la loro inefficacia per qualsiasi motivo determina la revoca della concessione e l'escussione della garanzia provvisoria o definitiva prestata dal Concessionario, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 14 - Caratteristiche dei beni immobili concessi

I beni immobili vengono consegnati al Concessionario, mediante idoneo verbale da redigersi in contraddittorio tra le Parti, nello stato di piena funzionalità e buona conservazione e manutenzione, e, comunque, perfettamente idonei agli scopi inerenti la gestione.

Alla conclusione del periodo di gestione tutti i beni immobili in questione dovranno venire restituiti nelle condizioni di conservazione e manutenzione di cui alla consegna, salvo l'ordinario deterioramento, dietro la redazione di apposito verbale di riconsegna da stipulare in contraddittorio tra le Parti.

Saranno previste ispezioni e verifiche annuali, anche con imposizioni di interventi da eseguirsi nei successivi sei mesi. L'inadempimento può comportare la revoca e la risoluzione in danno.

All'interno dell'area del CSMM, oggetto di concessione, non è consentito lo stazionamento e/o il deposito di merci esplodenti. Per quelle pericolose ci si deve attenere alla normativa di riferimento. Per ciò che concerne le utenze, sarà onere del Concessionario procedere, prima della consegna delle aree, alle relative volture.

Il concessionario potrà procedere, previa autorizzazione del concedente, a richiedere ulteriori servizi di proprio interesse (fibre ottiche, metano ecc...) con oneri a proprio carico e assunzione di relative responsabilità.

Articolo 15 - Disponibilità dei beni immobili

Il complesso dei beni indicati all'art. 8 viene affidato in uso ai soli fini della gestione del CSMM. La durata del diritto d'uso seguirà la durata del periodo di gestione che sarà di anni 15 (quindici), decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna della gestione del CSMM. Alla scadenza della concessione i beni immobili affidati al Concessionario e i relativi impianti fissi ed accessori e quant'altro ancora realizzato, costruito o installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza del presente atto e se autorizzati, diverranno de jure di proprietà del Concedente senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in capo al Concessionario. Eventuali migliorie proposte dal Concessionario dovranno essere realizzate



previa autorizzazione del Concedente e dovranno essere corredate di piani di ammortamento di durata non superiore al periodo di gestione del CSMM. Si intendono esclusi dal trasferimento di proprietà di cui al precedente comma e restano, invece, di proprietà del Concessionario, le apparecchiature non infisse come i mobili, gli addobbi, gli utensili, le scorte e le apparecchiature tipiche delle attività del Concessionario.

Articolo 16 - Provvedimenti in materia di personale

Sono a carico esclusivo del Concessionario tutti gli oneri assicurativi, retributivi e previdenziali del personale dipendente, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro, nonché gli obblighi derivanti dall'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro. Il personale addetto alla gestione dovrà essere corrispondente per numero e qualificazione professionale a quello indicato in offerta, e allo stesso saranno applicate le condizioni retributive, previdenziali e assicurative risultanti dai vigenti CCNL di settore.

Articolo 17 - Esecuzione di lavori

Qualora il Concessionario intenda realizzare nel corso della gestione, a sua cura e spese, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o lavori inerenti la realizzazione di nuove opere e/o modifiche dell'esistente per la migliore funzionalità del CSMM, lo stesso sarà tenuto alla preventiva autorizzazione da parte del Concedente, che vi dovrà provvedere nel termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi, fatta eccezione per quelli urgenti che potranno essere autorizzati "ad horas", tramite PEC, e con successiva accettazione della loro consistenza e costo dal Concedente e impegno ad eseguire tutte le formalità burocratiche e catastali richiesti dagli interventi da realizzare. Le richieste di autorizzazione per l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma dovranno essere corredate di piani di ammortamento di durata non superiore al periodo di gestione del CSMM.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le più attuali tecnologie sulla base degli elaborati tecnici di progetto redatti da tecnici abilitati e dovranno essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi di legge. Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisizione a propria cura e spese di ogni autorizzazione, nullaosta, parere, visto o altro provvedimento autorizzativo necessario per la realizzazione dei lavori. Il Concedente resta del tutto estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i suoi appaltatori, fornitori, subappaltatori ed in genere dei terzi, senza che si possa mai da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Concedente medesimo. Il Concessionario inoltre è vincolato alla stretta osservanza delle vigenti norme di carattere generale, del D.L.vo n.50/2016, in quanto applicabile, e impegno ad eseguire tutte le formalità burocratiche e catastali richiesti dagli interventi da realizzare, nonché alle prescrizioni di natura tecnica apposte dagli enti di controllo, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati a persone o cose in occasione della realizzazione dei lavori, manlevando fin d'ora il Concedente da ogni responsabilità.



Le spese sostenute dal Concessionario per i lavori di manutenzione straordinaria o per i lavori inerenti la realizzazione di nuove opere che resteranno di proprietà della Regione Abruzzo, saranno scomputate dal canone che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente.

Articolo 18 - Forniture di beni e servizi

Allorquando il Concessionario intenda fornire nel corso della gestione a sua cura e spese, beni e servizi che non rientrino tra le attività oggetto della concessione di cui al precedente art.2, lo stesso sarà tenuto alla preventiva autorizzazione da parte del Concedente. Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisizione a propria cura e spese di ogni autorizzazione, nullaosta, parere, visto o altro provvedimento autorizzativo necessario per l'erogazione della fornitura dei beni e/o servizi. Il Concedente resta del tutto estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i suoi clienti ed in genere dei terzi, senza che si possa mai da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Concedente medesimo. Il Concessionario inoltre è vincolato alla stretta osservanza delle vigenti norme di carattere generale ed alle prescrizioni di natura tecnica apposte dagli enti di controllo. Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati a persone o cose in occasione dell'erogazione delle forniture, manlevando fin d'ora il Concedente da ogni responsabilità.

Articolo 19 - Attività di vigilanza sulla gestione

Il Concedente, attraverso il Dipartimento regionale preposto al controllo vigilerà sul corretto adempimento e sulla regolare gestione delle attività interportuali nonché sul rispetto delle condizioni stabilite in sede di offerta da parte del Concessionario e di quelle derivanti dal presente Capitolato. In particolare, sarà accertata la regolarità degli adempimenti correlati all'effettiva gestione, da parte del Concessionario, delle attività di cui al precedente art. 2, anche ove dette attività siano state sub-affidate a terzi nel rispetto delle procedure di cui al precedente art. 3, e la regolarità degli adempimenti correlati alle attività di cui agli artt. 4 e 5. Per l'ipotesi di attività affidate a terzi, il Concessionario è comunque responsabile del corretto svolgimento delle attività sub-affidate ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e delle altre norme vigenti.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Concessionario dovrà predisporre relazioni annuali sullo stato della gestione del CSMM, sui dati relativi alle merci movimentate sia su gomma che su ferro, e sui dati afferenti all'impatto ambientale, sull'insorgenza di eventuali contenziosi e su ogni altro fatto di rilievo inerente la gestione stessa.

Le relazioni saranno trasmesse al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica che potrà disporre le audizioni del management del Concessionario ogni qualvolta vorrà acquisire direttamente informazioni e/o dati inerenti la gestione per verificare la congruenza anche con quanto indicato nell'offerta tecnica prodotta dal Concessionario in sede di gara.

In caso di verifiche e di sopralluoghi gli stessi saranno eseguiti anche senza preavviso; l'esito sarà riportato in appositi verbali con cui saranno poste in evidenza le eventuali manchevolezze, i vizi, i



difetti e le imperfezioni rilevate e sarà attribuito un congruo termine per porvi rimedio. Qualora al termine della Concessione fossero riscontrate le stesse manchevolezze, vizi o difetti il Concessionario sarà ritenuto inadempiente e il Concedente si riserverà la facoltà di applicare le penalità contemplate nel presente atto. Il Concessionario assicurerà ogni assistenza all'attività del Dipartimento indicato fornendo ogni documentazione richiesta. Tali soggetti, che avranno comunque libero accesso in qualsiasi momento presso il CSMM, potranno visionare, oltre a quelli specificatamente indicati, ulteriori atti e documenti e verificare con gli uffici di direzione del Concessionario l'andamento della gestione.

Articolo 20 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza delle attività gestionali del CSMM o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse alla gestione, ed anche in relazione ad attività affidate a terzi sub-affidatari, manlevando in ogni caso il Concedente. Il Concessionario si impegna a farsi garante del Concedente per qualsivoglia giudizio, pretesa o altro che possa essere avanzata anche giudizialmente nei suoi confronti consentendo l'estromissione nei relativi giudizi. Il Concessionario si impegna inoltre ad intervenire e costituirsi nei giudizi eventualmente intentati contro il Concedente a fronte di semplice comunicazione, chiedendo, su parere concorde del medesimo Concedente, l'estromissione dal giudizio di quest'ultimo. Il Concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi sub-affidatari. Rimane peraltro stabilito che, nei relativi contratti, il Concessionario dovrà imporre, oltretutto l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamati nel presente atto, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il Concedente relativi alla corretta gestione del CSMM.

Articolo 21 - Reciproci obblighi di collaborazione

Le Parti reciprocamente si obbligano, ciascuna per la parte di competenza, a mantenere, durante tutto il rapporto contrattuale inerente la concessione, un comportamento ispirato ai principi di lealtà e correttezza. In particolare, il Concessionario si obbliga a segnalare al Concedente tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dall'avvenuta conoscenza, quelle circostanze e fatti che, rilevati nella gestione del servizio, possono impedire o pregiudicare il regolare adempimento dello stesso. Il Concessionario proporrà al Concedente tutte le soluzioni tecniche, amministrative e logistiche per il superamento dei problemi che impediscono la regolare esecuzione della gestione e il regolare conseguimento degli obiettivi di traffico ed economici stabiliti.

Articolo 22 - Sicurezza

Sono a carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza. A tal proposito il Concessionario dovrà redigere e tenere sempre aggiornato un piano di valutazione e contrasto di rischi contenente l'analisi dei rischi e la strategia di gestione e



controllo degli stessi nell'ambito delle attività di gestione dell'Infrastruttura, in rispondenza alla normativa in materia (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii.).

Si riportano in maniera non esaustiva i principali obiettivi da perseguire in materia di sicurezza:

- a. garantire lo stato di efficienza e la sicurezza degli addetti del soggetto concessionario e dei subappaltatori nonché degli immobili e degli impianti ecc. che costituisce l'impresa (personale, organizzazione, comunicazione, immobili, impianti,...), dei clienti e di tutti gli altri soggetti addetti ai servizi all'interno dell'area;
- b. verificare, in presenza di un evento negativo, se la strategia precedentemente attuata abbia retto all'impatto e, se non lo ha fatto, cosa non ha funzionato, quali e quanti danni ha prodotto, dove e cosa è necessario correggere, in che modo recuperare i danni indebitamente subiti. Per il personale alle dipendenze del Concessionario dovranno trovare integrale applicazione le vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Prima dell'inizio della gestione, sulla scorta delle informazioni e della documentazione assunta, il Concessionario provvederà a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della normativa vigente al momento, provvedendo ai necessari adeguamenti nell'utilizzo di beni mobili o immobili. Il medesimo Concessionario sarà obbligato, a propria volta, a informare e formare i propri dipendenti in merito alla normativa sulla prevenzione dagli infortuni sul lavoro e quindi, come previsto, a vigilare attentamente affinché se ne osservino scrupolosamente le disposizioni. Inoltre, il Concessionario si obbliga a garantire, in osservanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio della gestione e l'incolumità delle persone addette al servizio stesso e di qualsiasi soggetto terzo rispetto al medesimo Concessionario, sia esso personale della stessa Concedente o di società e soggetti terzi, per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando il Concedente da ogni responsabilità. Con specifico riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Concessionario assumerà sempre la veste di committente e di responsabile dei lavori esonerando del tutto il Concedente da ogni responsabilità in materia;
- c. il Concessionario è obbligato a redigere il Documento Unico per la Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI) in ottemperanza all'art. 26, comma 1, lettera b) del citato d.lgs. 81/2008;

Articolo 23 - Garanzie richieste

23.1 Garanzia Provvisoria

L'offerta del Concorrente deve essere corredata da garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell'importo posto a base di gara sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura, qualora non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 7, del Codice. Per beneficiare delle riduzioni della cauzione, i Concorrenti dovranno allegare copia delle certificazioni, ovvero rendere apposita dichiarazione con la quale il legale rappresentante del Concorrente attesti il possesso della certificazione e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora il Concorrente risultasse affidatario. Sono esenti dal suddetto obbligo le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

23.2 Garanzia definitiva

All'atto della stipula del contratto l'Aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte del Concedente della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. All'atto della stipula è altresì richiesta una polizza assicurativa RCT/RCO per la copertura di tutti i danni e rischi derivanti e connessi alla gestione, come meglio specificato all'art. 13 del presente Capitolato, per l'intera durata della gestione.

Articolo 24 - Penali

Il Concedente applicherà, a carico del Concessionario, penalità in ogni caso di grave inadempimento contrattuale. In particolare, costituiranno presupposti per la comminatoria di penalità le seguenti ipotesi:



- a. mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, dei rinnovi totali o parziali dei beni immobili ed impianti di proprietà del Concedente oggetto di concessione;
- b. mancata effettuazione delle attività di monitoraggio ambientale post operam di cui all'art.12 del presente Capitolato;
- c. mancata fruizione degli spazi scoperti destinati alla sosta degli automezzi pesanti e/o allo stoccaggio di contenitori da parte di terzi per fatti imputabili alla condotta del Concessionario;
- d. sospensione anche parziale delle attività di gestione del CSMM per fatti imputabili alla condotta del Concessionario;
- e. caratteristiche peggiorative della gestione sotto il profilo operativo, tecnico o economico rispetto alle previsioni contenute nell'offerta e nel piano economico finanziario che siano riferibili alla colposa condotta del Concessionario;
- f. ritardo nei pagamenti del canone;
- g. ritardo nella trasmissione della relazione annuale di gestione;
- h. ritardata e/o mancata richiesta di autorizzazione ove necessaria secondo il presente Capitolato;
- i. ritardata e/o mancata consegna della documentazione richiesta dal RUP;
- j. ogni altro inadempimento dovuto per legge o per l'applicazione del contratto reggente i rapporti con il concedente, anche per le omissioni o irregolarità nei trattamenti obbligatori dei dipendenti del Concessionario e dei suoi subappaltatori o incaricati.

Le penalità saranno comminate in esito ad un procedimento in contraddittorio con il Concessionario stesso e la Regione per il tramite del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, mobilità, Reti e Logistica volto ad appurare l'effettiva imputabilità dell'inadempimento alla condotta del Concessionario e la gravità dell'inadempimento.

L'entità delle penali da applicare ad ogni singolo evento e alle singole fattispecie potranno variare da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00). Nel caso di indebita sospensione anche parziale delle attività di gestione di cui al punto d) verrà comminata una penalità di € 500,00/giorno (euro cinquecento/00 al giorno) fino al quinto giorno; dal sesto al quindicesimo l'entità della penale sarà di € 1.000,00/giorno (euro mille/00 al giorno); dal quindicesimo al trentesimo giorno la penale sarà di € 2.000,00/giorno (euro duemila/00 al giorno). Dal trentunesimo giorno di sospensione anche parziale della gestione per fatto imputabile al Concessionario sarà facoltà del Concedente procedere alla risoluzione del contratto di concessione di gestione del CSMM.

Articolo 25 – Risoluzione anticipata del contratto

La Regione Abruzzo può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:



- a) reiterati inadempimenti contrattuali di cui all'articolo 24 "Penali" salva e impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni subiti;
- b) totale sospensione del servizio di gestione dell'Interporto per un periodo accertato superiore ai tre mesi;
- c) grave negligenza nell'esecuzione del servizio, consistente nella reiterazione di comportamenti differenti da quelli convenuti;
- d) violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro;
- e) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'aggiudicatario per causa ad essa non imputabile; in tal caso, il Concessionario ha diritto allo svincolo della cauzione definitiva;
- f) per fallimento, scioglimento, liquidazione, o cessazione di attività;
- g) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, in tal caso, la Regione Abruzzo incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali;
- h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, la Regione Abruzzo incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- i) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

La Regione Abruzzo si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né ottenere il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Il Concessionario può recedere dal Contratto di Concessione con preavviso di sei mesi.

Qualora il medesimo receda entro i primi due anni dalla firma del Contratto, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva.

Qualora il Concessionario receda dopo il secondo anno non ha più diritto alla restituzione della suddetta cauzione.

Articolo 26 – Modalità di svolgimento del sopralluogo

Al fine di una corretta e piena conoscenza delle aree indicate nel bando, nelle quali sarà espletata la prestazione della concessione in oggetto, da parte di ciascun Concorrente dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, specifico sopralluogo in modo da valutare la congruità della propria offerta. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, il Concorrente dovrà inviare richiesta scritta a mezzo PEC indirizzandola a _____, all'attenzione del RUP, indicando gli estremi della società e i dati anagrafici delle persone (in numero massimo di due) incaricate di effettuare il sopralluogo e al ritiro di apposita "Attestazione di sopralluogo". Le richieste di sopralluogo devono pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del termine per la



presentazione dell'offerta. Il Concorrente che non effettuerà il sopralluogo non potrà sollevare alcuna eccezione correlata alle condizioni dei luoghi oggetto della Concessione.

Articolo 27 – Riservatezza

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Regione Abruzzo, da Enti e Amministrazioni pubbliche e da Associazioni o altri Enti partecipanti al progetto e/o eventualmente interessati dalle attività.

Articolo 28 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Capitolato si fa esplicito rinvio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di concessione di pubblici servizi, nonché al codice civile.

Articolo 29 – Foro Competente

In caso di contestazioni di qualsiasi natura, che non possano essere risolte in via bonaria o amministrativa, la competenza è riservata al Foro di L'Aquila.

*Il presente atto è allegato alla Determina
dirigenziale n. del ed è
costituito da complessive n. 23 pagine.*